

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO,
RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI**

**Direzione Risorse Umane,
Formazione e Servizi Educativi**

Settore Servizi Educativi

Servizio Contratto Ames e Trasporti Scolastici

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA (LOTTO UNICO)**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Articolo 1 – Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto:

a) il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia ubicate nel territorio del Comune di Venezia. Il servizio dovrà garantire il trasporto degli utenti dai punti di raccolta, o da un punto il più possibile prossimo al luogo di residenza in caso di alunni diversamente abili non deambulanti, alle scuole di competenza e relativo ritorno, in orari antimeridiani e pomeridiani, secondo il calendario scolastico e le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Nell'allegato "A" al presente Capitolato si riporta, a titolo puramente indicativo e non vincolante, il Piano del trasporto scolastico del Comune di Venezia, con indicazione delle linee e delle fermate dell'anno scolastico 2023/2024.

Il numero annuo di utenti è indicativamente 750;

b) il trasferimento degli alunni della scuola dell'obbligo che, non disponendo di una palestra nella propria sede scolastica, devono frequentare le lezioni di scienze motorie e sportive in un locale ubicato altrove;

c) il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia, per favorire la partecipazione degli stessi a iniziative scolastiche ed extrascolastiche che si svolgono in territorio comunale, o in zone limitrofe (indicativamente entro 25 km dalla sede scolastica), e che si esauriscono nell'arco di una giornata, come meglio specificato all'art. 13 "Servizi integrativi" del Regolamento del Servizio Trasporti Scolastici.

L'appalto è costituito da un unico lotto, sussistendo evidenti ragioni per considerare il servizio come un *unicum* inscindibile, in quanto trattasi di attività funzionalmente connesse tra loro. L'individuazione di un unico interlocutore, inoltre, consentirà l'economicità ed efficienza del servizio, considerata la vastità del territorio, la complessa viabilità, la dislocazione dei plessi scolastici e la necessaria flessibilità del servizio medesimo, con particolare riferimento alle possibili modifiche di percorso dovute alla variazione degli utenti e all'istituzione/soppressione di nuove linee.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Il servizio di trasporto scolastico è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. del Veneto 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e ss.mm.ii., e trova la propria previsione nelle seguenti disposizioni:

– L.R. del Veneto 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi

delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e ss.mm.ii.;

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, delle norme del Codice della Strada (di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), del Codice Civile e di Procedura Civile nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, comunitari, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico.

In particolare, il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Servizio Trasporti Scolastici del Comune di Venezia.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi a tutti gli effetti “servizio pubblico essenziale” e dunque non può essere sospeso, interrotto o abbandonato.

In caso di sciopero del personale dipendente, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque il trasporto, ai sensi dell’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, così come modificata dalla L. 11 aprile 2000, n. 83.

Le interruzioni totali del servizio dipendenti da accadimenti naturali di particolare intensità (alluvioni, eventi sismici, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, epidemie, ecc.), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi, l’Impresa aggiudicataria si impegnerà comunque a definire con il Comune soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per il tempestivo ripristino del servizio.

Articolo 3 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dagli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo l’applicazione del CCNL indicato al successivo articolo 23, o altro CCNL, purché più favorevole ai dipendenti.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, redatto considerando l'allegato "B" del presente Capitolato, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al precedente paragrafo, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale, con conseguente esclusione dalla gara.

Articolo 4 – Modalità di gara

Per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato si procederà secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 36/2023 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 nonché delle norme richiamate dal bando di gara e dal relativo disciplinare.

Articolo 5 – Durata dell'appalto

Il presente appalto ha la durata di due anni scolastici a partire dal 2024/2025 fino al 2025/2026 compreso, con inizio e scadenza fissati dal calendario annuale stabilito dalle competenti autorità scolastiche.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata pari a un anno scolastico. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

È altresì facoltà del Comune avvalersi della proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023: potrà prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune.

Nel periodo che intercorre tra la fine dell'anno scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado e il 30 giugno dello stesso anno, il servizio viene rimodulato, in termini di numero di linee e di percorrenze, secondo le esigenze delle scuole dell'infanzia.

Le suddette modifiche sono comunicate dalla stazione appaltante all'Appaltatore almeno 30 giorni prima che divengano effettive.

Nello stesso periodo, nelle giornate in cui si svolgono gli esami di Stato, viene garantito anche il trasporto degli utenti diversamente abili non deambulanti.

Articolo 6 – Servizi integrativi

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Servizio Trasporti Scolastici del Comune di Venezia, l'Amministrazione Comunale "può organizzare per le istituzioni scolastiche ulteriori servizi di trasporto, a pagamento, per favorire la partecipazione a iniziative didattico-educative, scolastiche o extrascolastiche (gite culturali, attività integrative, piscine ecc.)".

L'impresa aggiudicataria si impegna a effettuare i suddetti servizi con gli stessi mezzi utilizzati per il servizio di trasporto casa-scuola-casa e compatibilmente con gli orari e i mezzi dello stesso servizio.

Articolo 7 - Valore presunto dell'appalto

L'importo presunto dell'appalto per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 è pari a € 2.084.900,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così calcolato:

- n. 20 scuolabus, con le caratteristiche e le capienze indicate nel successivo articolo 12 e nel Disciplinare di gara;
- canone annuale per ciascun scuolabus 9 posti adibito al trasporto di alunni diversamente abili, dotato di pedana elettrica, € 43.000,00.= (importo soggetto a ribasso);
- canone annuale per ciascun scuolabus medio (34 posti), € 51.500,00.= (importo soggetto a ribasso);
- canone annuale per ciascun scuolabus grande (51 posti), € 55.000,00.= (importo soggetto a ribasso);
- giornate indicative annuali di effettivo servizio 180;
- fabbisogno chilometrico giornaliero per i servizi di cui all'art. 1, lettera a) e lettera b) (servizio di trasporto casa-scuola-casa e servizio trasporto presso palestre), km 980, assumendo come punto di inizio e termine dei percorsi la prima e l'ultima fermata individuata in ciascun percorso. Si evidenzia che il servizio di cui all'art. 1, lettera b) per le scuole dell'isola del Lido viene effettuato dallo stesso mezzo presente sull'isola di Pellestrina. Per l'acquisto dei biglietti ferry-boat Pellestrina-Lido e ritorno, l'Impresa aggiudicataria potrà avvalersi di una tariffa agevolata.
- fabbisogno chilometrico giornaliero per i servizi di cui all'art. 1, lettera c) (uscite didattiche), km 30, assumendo come punto di inizio e termine del servizio il plesso scolastico richiedente.

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

L'importo complessivo della gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 603.000,00.= IVA esclusa.

Il valore globale stimato dell'appalto (ulteriore anno scolastico rispetto ai due iniziali) è pari a € 3.127.350,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Richiamato il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del Codice dei Contratti Pubblici, si introduce la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60, stabilendo che la stessa non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata a seguito di apposita istruttoria.

Il RUP, ai fini della revisione dei prezzi e supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (a esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore, il RUP si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta, e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 8 – Prezzo a base di gara

Per i servizi di cui all'art. 1, lettera a) e lettera b) (servizio di trasporto casa-scuola-casa e servizio trasporto presso palestre), all'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto un canone annuale, soggetto a ribasso, per ogni linea di trasporto scolastico:

- per ciascun scuolabus 9 posti adibito al trasporto di alunni diversamente abili, dotato di pedana elettrica, € 43.000,00.= IVA esclusa;
- per ciascun scuolabus medio (34 posti), € 51.500,00.= IVA esclusa;
- per ciascun scuolabus grande (51 posti), € 55.000,00.= IVA esclusa.

Per i servizi integrativi di cui all'art. 6 del presente Capitolato, all'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto, per ogni viaggio di andata e/o ritorno, un importo, soggetto a ribasso, correlato ai chilometri percorsi:

- distanza inferiore o uguale a 12 km € 90,00.= IVA esclusa;

- distanza superiore a 12 km € 155,00.= IVA esclusa.

Articolo 9 – Corrispettivo

La fatturazione dei servizi oggetto del presente Capitolato avrà luogo come segue:

- per i servizi di cui all'art. 1, lettera a) e lettera b), l'Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate di uguale importo, ottenuto dividendo l'importo annuale indicato nel contratto per dieci (10 mesi annui, da settembre a giugno);
- per i servizi di cui all'art. 1, lett. c), l'Impresa aggiudicataria emetterà fatture bimensili. Prima dell'emissione delle relative fatture, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere al competente ufficio comunale il riepilogo dei servizi effettivamente ordinati e realizzati.

Il pagamento sarà disposto con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, cui dovrà essere allegata la contabile della banca che attesti l'avvenuta disposizione del bonifico di pagamento dello stipendio del mese precedente a quello fatturato al personale impiegato, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dell'appalto.

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

Qualora il Comune riscontrasse o venissero allo stesso denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS o dell'INAIL, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali, previdenziali ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS o l'INAIL, non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il Comune, in base all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 "In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (...)"

Articolo 10 – Anticipazione

L'anticipazione, pari al 20%, verrà calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 giorni dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento, così come stabilito dall'art. 125,

comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 11 – Ampliamento o riduzione del servizio

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Nel caso in cui sia richiesta una variazione chilometrica dei percorsi retribuiti a canone, che comporti una diminuzione o un aumento fino al 7% del fabbisogno chilometrico giornaliero complessivo, desumibile dall'allegato "A" - Piano del trasporto scolastico del Comune di Venezia, a parità di uomini e di mezzi utilizzati per il servizio, essa non dà luogo a nessuna modifica del corrispettivo a canone.

Nel caso in cui, invece, la variazione chilometrica dei percorsi retribuiti a canone comporti una diminuzione o un aumento in misura superiore al 7% del fabbisogno chilometrico giornaliero complessivo, si procederà alla revisione del canone a condizioni specificamente negoziate, in applicazione dei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le integrazioni e/o le riduzioni del corrispettivo a canone così determinate verranno applicate a decorrere dalla data di attivazione della variazione apportata.

Le variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di linee aggiuntive, che necessitino dell'impiego di ulteriori mezzi e personale, oppure che prevedano l'utilizzo di un mezzo diverso da quelli offerti in sede di gara, oppure la soppressione di una linea, potranno avvenire a condizioni specificamente negoziate, in applicazione dei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12 – Numero e caratteristiche dei veicoli

Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario deve impiegare un numero di mezzi non inferiore a 20, aventi i seguenti requisiti:

Capienza minima (campo S.1 della carta di circolazione)

- a) n. 3 scuolabus 9 posti adibiti al trasporto di alunni diversamente abili, dotati di pedana elettrica;
- b) n. 10 scuolabus 34 posti;
- c) n. 7 scuolabus 51 posti.

Compatibilmente con la rete viaria, durante il periodo di esecuzione del contratto, al fine di soddisfare un eventuale incremento di iscritti al servizio, potrà essere richiesta la messa a disposizione di veicoli con una capienza superiore del 10% rispetto a quella sopra indicata, senza che ciò determini un aumento del corrispettivo pattuito.

Alimentazione

I veicoli dovranno essere ad alimentazione:

- a) elettrica, ibrida, a gas metano/gpl;
- b) a benzina o gasolio in classe ambientale minima Euro 6.

Non potranno essere utilizzati veicoli con classe ambientale di omologazione CE Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5.

Si evidenzia che l'automezzo impiegato a Pellestrina dovrà necessariamente essere a benzina o gasolio, considerato che sull'isola non sono presenti punti di rifornimento metano o colonnine di ricarica elettrica.

Immatricolazione

Non potranno essere utilizzati veicoli la cui data di prima immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto alla fine di ciascun anno scolastico di utilizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che nel corso dell'appalto dovessero superare il limite detto con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche dichiarate in sede di gara.

Ogni autobus dovrà essere dotato di:

- estintore conforme secondo le norme vigenti;
- cassetta medicinali conforme alle normative vigenti;

- triangolo di segnalazione veicolo fermo;
- cunei ferma ruota di idonee dimensioni;
- giubbotto o bretelle retro riflettenti ad alta visibilità ai sensi del DM 30/12/2003.

Gli automezzi impiegati dovranno essere idonei, per capacità di trasporto, dimensioni e caratteristiche tecniche a effettuare i percorsi oggetto del servizio, secondo le vigenti normative in materia di trasporto pubblico e in particolare scolastico.

Dell'idoneità, nonché dell'efficienza degli automezzi, l'Impresa aggiudicataria è costituita garante, a tutti gli effetti civili e penali, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi trasportati.

I mezzi adibiti al servizio devono esporre sul parabrezza in modo visibile gli estremi del percorso.

Sulla fiancata devono essere applicate, con pellicola adesiva o analoga segnaletica, le diciture "Comune di Venezia" e "Scuolabus".

Articolo 13 – Rimessaggio veicoli

I concorrenti in sede di presentazione dell'offerta devono fornire una dichiarazione di disponibilità o una dichiarazione di impegno ad avere, in caso di aggiudicazione dell'appalto, almeno un sito in cui rimessare i veicoli necessari all'espletamento del servizio. Tale deposito dovrà essere ubicato nell'ambito del territorio comunale o nelle sue immediate vicinanze e potrà essere nella disponibilità dell'Aggiudicatario a qualsiasi titolo (locazione, comodato, ecc.), anche senza esclusività di utilizzo.

Il Comune eserciterà attività ispettiva sull'idoneità del sito, atta ad accertare il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta.

Articolo 14 – Centrale operativa

L'Impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di una "centrale operativa" con facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi.

Di detto ufficio dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, tutti i contatti (telefono, e-mail).

L'Impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a comunicare i nominativi del responsabile e del referente di tale ufficio, cui la Stazione Appaltante farà riferimento e che dovranno essere reperibili e operativi dalle ore 6:30 alle 18:00 di ogni giornata di servizio.

In caso di avverse situazioni meteorologiche con possibili conseguenze sulla viabilità (quali neve,

ghiaccio, piogge eccezionali, situazioni a rischio di allagamenti, nebbie, ecc.) il referente dell'Impresa aggiudicataria dovrà essere reperibile e operativo dalle ore 6:00, e relazionarsi tempestivamente con il referente del competente ufficio comunale fino alla conclusione del servizio (ritorno in deposito dell'ultimo mezzo).

Articolo 15 – Sopralluogo

In considerazione della natura dell'appalto e delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, è opportuna l'effettuazione di un sopralluogo sulle aree interessate dal servizio. Si sottolinea, in particolare, la peculiarità di Pellestrina, raggiungibile solo con i traghetti.

Vista la natura facoltativa del sopralluogo, il Comune di Venezia non rilascerà alcuna attestazione.

È comunque possibile prendere visione delle mappe dei percorsi al seguente link <https://www.comune.venezia.it/it/content/mappe-percorsi-costruzione>

Articolo 16 – Stipula del contratto

Almeno 7 giorni prima della data fissata per la stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre alla Stazione Appaltante la documentazione utile a dimostrare di disporre del personale e dei mezzi offerti per l'espletamento del servizio, nonché del deposito e della "centrale operativa" di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Qualora, entro il termine sopra indicato, l'aggiudicatario non fosse in grado di presentare i documenti di cui sopra, sarà diffidato a provvedere all'adeguamento. Decorso inutilmente 10 giorni solari e consecutivi, la Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta, mediante PEC, la decadenza dall'aggiudicazione definitiva.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di trattenere definitivamente la garanzia provvisoria prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 17 - Rinuncia all'aggiudicazione

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, la Ditta non intenda sottoscrivere il contratto e dunque esprima la volontà di rinunciare all'aggiudicazione, il Comune avrà facoltà di escutere la garanzia provvisoria versata a norma dell'art. 106 D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tranne che nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in cui, comunque, la cessione sarà possibile solo ed esclusivamente in quanto autorizzata dal Responsabile del Progetto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Responsabile dipende.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione non autorizzata sarà da ritenersi nullo e farà sorgere per l'Amministrazione Comunale il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della garanzia definitiva e risarcimento dei danni.

Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali, ovvero della forma giuridica dell'aggiudicatario, deve essere comunicata e documentata all'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 – Subappalto

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Nel caso in cui si intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sia l'Appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 20 - Modalità di esecuzione del servizio

Non saranno ammesse percorrenze diverse da quelle indicate dalla Stazione Appaltante, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per causa di forza maggiore, che dovrà essere immediatamente comunicata agli uffici comunali. Ugualmente non saranno consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comportamenti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Rimangono a carico dell'Impresa aggiudicataria i costi derivanti da percorrenze, non

comprese negli itinerari indicati dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione e intervento sugli automezzi.

È vietata la raccolta o la discesa degli utenti al di fuori delle fermate previste per ciascun percorso.

L'Impresa aggiudicataria per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di modalità di sostituzione degli automezzi e del personale autista e accompagnatore.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta all'obbligo di trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità, avendo cura di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza.

L'impresa si impegna a trasportare gli utenti disabili sulle linee dedicate e non, trasportando anche gli eventuali ausili necessari al minore.

Considerata l'età degli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, viene richiesta la presenza, per tutta la durata del percorso, di un accompagnatore (in possesso della maggiore età) in ciascun scuolabus, salvo il caso in cui sia prevista la presenza di personale docente (per esempio, trasferimento degli alunni della scuola dell'obbligo che, non disponendo di una palestra nella propria sede scolastica, devono frequentare le lezioni di scienze motorie e sportive in un locale ubicato altrove).

Resta in capo all'Impresa la verifica che in fermata vi siano i genitori o altri adulti appositamente delegati dagli aventi la responsabilità genitoriale, salvo apposita liberatoria preventivamente consegnata dagli uffici preposti all'Impresa.

L'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente segnalare alla Stazione Appaltante l'opportunità di potenziare o razionalizzare i servizi sulla scorta di riscontri operativi.

Articolo 21 – Obblighi del Comune

Il piano di trasporto scolastico, con indicazione delle linee, delle fermate e degli orari, sarà trasmesso all'Impresa aggiudicataria prima dell'avvio di ogni anno scolastico.

Il competente ufficio comunale fornirà altresì all'Appaltatore l'elenco degli utenti del trasporto collettivo e degli utenti diversamente abili con percorsi personalizzati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche ai percorsi e/o di sopprimerne o aggiungerne alcuni in relazione alle mutate esigenze scolastiche, ai trasferimenti di sede, alle calamità naturali e alle altre circostanze che possono verificarsi durante l'anno scolastico (indizione di consultazioni elettorali o referendarie, proclamazione

di manifestazioni e/o scioperi ecc.).

Ogni variazione e/o sospensione del servizio sarà comunicata all'Appaltatore almeno 48 ore prima.

Articolo 22 – Obblighi dell'aggiudicatario

La Ditta deve:

- a) utilizzare per l'espletamento del servizio automezzi conformi alle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico e che siano in proprietà o nella disponibilità giuridica dell'aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto. Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, salvo quanto previsto dall'articolo 16, il prestatore dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale copia del libretto di circolazione dei mezzi che saranno utilizzati nel servizio oggetto dell'appalto. È fatto divieto di sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa se non previa autorizzazione del Comune;
- b) mantenere i mezzi efficienti, in buono stato di manutenzione e funzionamento. L'Impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile, su richiesta della Stazione Appaltante, a fornire la documentazione comprovante la regolarità di esecuzione dei tagliandi di manutenzione periodica;
- c) sostenere ogni onere diretto e indiretto per il regolare funzionamento e utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il loro ricovero e custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico;
- d) curare la pulizia esterna dei mezzi, assicurare la pronta sostituzione di parti di carrozzeria che possano arrecare danno agli utenti (vetri rotti, sedili fuori uso) e provvedere alla pulizia quotidiana ordinaria degli interni degli automezzi;
- e) provvedere all'immediata sostituzione dei mezzi che si dovessero trovare in situazioni di guasto improvviso o incidentati, al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio;
- f) dotare ogni automezzo di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione delle avversità eventualmente occorse, senza l'abbandono del mezzo e dei minori trasportati;
- g) dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno;
- h) provvedere alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, in tempo utile per l'esecuzione del servizio;
- i) far osservare gli obblighi che fanno capo al conducente del mezzo e all'accompagnatore,

di cui ai successivi articoli 24 e 25;

- j) prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, salvo quanto previsto dall'articolo 16, fornire alla Stazione Appaltante dettagliato elenco nominativo del personale impiegato nel servizio (autisti e accompagnatori). In caso di successiva sostituzione, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque prima della presa servizio, all'Amministrazione il nominativo del nuovo conducente/assistente;
- k) corrispondere gli stipendi al personale impiegato (autisti e accompagnatori) entro il 30 del mese successivo;
- l) ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- m) assicurare il personale addetto contro gli infortuni e far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando autisti e accompagnatori di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia;
- n) rispettare il D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- o) osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi e regolamenti in vigore, a livello nazionale, regionale e comunale, o che dovessero eventualmente venire emanate durante il corso del contratto;
- p) procurarsi ogni licenza, permesso o autorizzazione necessari per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato, ancorché rilasciati dal Comune di Venezia, compresi quelli per la circolazione di automezzi in percorsi riservati e per l'accesso a spazi chiusi;
- q) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune. L'Impresa aggiudicataria, pertanto, è tenuta a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposite polizze assicurative, ai sensi dell'articolo 28 del presente Capitolato;
- r) osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia. A tal fine, l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia del Codice, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a

qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui alla D.G. 703/2013 e ss.mm.ii. può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 23 – Personale impiegato

L'Impresa aggiudicataria provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio richiesto dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso.

Il contratto collettivo da applicare al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità - TPL).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Inoltre è tenuta per Legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, ecc., nonché dal pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'Impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente e futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Impresa aggiudicataria e i propri dipendenti.

Gli uffici comunali preposti possono prendere visione dei contratti del personale dell'Impresa aggiudicataria per verificarne la correttezza e la congruenza con le mansioni svolte.

Stante l'obbligo per il datore di lavoro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.", si intende specificare che il personale impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio, non deve riportare misure cautelari, procedimenti penali pendenti o provvedimenti di condanna,

ancorché non definitiva, per taluno dei seguenti reati:

- art. 527, comma 2 c.p. "Atti osceni";
- art. 572 c.p. "Maltrattamento in famiglia o verso fanciullo";
- art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù";
- art. 600 bis c.p. "Prostituzione minorile";
- art. 600 ter c.p. "Pornografia minorile";
- art. 600 quater c.p. "Detenzione o accesso a materiale pornografico";
- art. 600 quater 1 c.p. "Pornografia virtuale";
- art. 600 quinquies c.p. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile";
- art. 600 octies c.p. "Impiego di minori nell'accattonaggio";
- art. 601 c.p. "Tratta di persone";
- art. 605, comma 3 c.p. "Sequestro di persona";
- art. 612 c.p. "Minaccia";
- art. 643 c.p. "Circonvenzione di persone incapaci".

Inoltre, l'Impresa aggiudicataria si impegna affinché nell'esecuzione del servizio, sia rispettata tutta la normativa vigente, nonché gli indirizzi europei e internazionali sui temi della protezione dei minori, rinvenibili nella Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia (2022–2027) e nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Impresa aggiudicataria assumerà a proprio esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente e interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

Il personale impiegato su ciascun veicolo dovrà essere in possesso del patentino prevenzione incendi e dell'attestato di frequenza corso di primo soccorso di cui al DM 15/07/2003 n. 388.

Articolo 24 - Obblighi del conducente del mezzo

I conducenti dovranno essere in possesso della patente di guida, del certificato di

abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia, in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii. (Codice della Strada).

Il conducente deve obbligatoriamente essere identificabile tramite apposito tesserino, riportante le proprie generalità e quelle dell'Impresa aggiudicataria.

Inoltre, il conducente deve:

- espletare il servizio con diligenza, adottando le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ogni momento (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio dello scuolabus ecc.);
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e degli adulti, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso;
- utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;

e, nel contempo, **è vietato al conducente** durante lo svolgimento del servizio di:

- fumare a bordo del mezzo;
- assumere bevande alcoliche. Si ricorda che l'art. 15 della legge 125/01 prevede per questa categoria professionale la tolleranza 0 (zero). Il datore di lavoro, tramite il medico competente, deve effettuare controlli a campione sui propri dipendenti;
- esprimersi con modi inurbani, con gesti diseducativi o, comunque, non inerenti alle proprie mansioni;
- far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso o non autorizzate dagli uffici competenti;
- far salire persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dal Comune;

- deviare dal percorso per esigenze personali;
- dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e la Stazione Appaltante;
- prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali.

L'Amministrazione Comunale può pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo in relazione alle particolari caratteristiche del servizio e nei rapporti con l'utenza. La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

Articolo 25 – Obblighi dell'accompagnatore

L'accompagnatore deve obbligatoriamente essere identificabile tramite apposito tesserino, riportante le proprie generalità e quelle dell'Impresa aggiudicataria.

A titolo esemplificativo, le mansioni dell'accompagnatore sono:

- favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere in modo gradevole il periodo di permanenza sul mezzo;
- sorvegliare gli alunni durante il percorso e assicurarsi che tutti siano regolarmente seduti;
- vigilare che gli utenti non arrechino danni a se stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi o scorretti, segnalando al Comune i nominativi degli utenti che si rendano protagonisti di comportamenti inopportuni;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dallo scuolabus;
- accompagnare, quando necessario, gli utenti sino all'entrata esterna della scuola;
- segnalare con immediatezza agli uffici comunali l'eventuale assenza di persona adulta alla fermata di ritorno e mantenere la custodia del minore a bordo del mezzo fino a successive istruzioni;
- annotare la presenza giornaliera degli utenti che usufruiscono del servizio e segnalare immediatamente la presenza di utenti non compresi nell'elenco fornitogli;
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni

psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente.

All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è fatto **divieto** di:

- fumare a bordo del mezzo;
- assumere bevande alcoliche. Si ricorda che l'art. 15 della legge 125/01 prevede per questa categoria professionale la tolleranza 0 (zero). Il datore di lavoro, tramite il medico competente, deve effettuare controlli a campione sui propri dipendenti;
- esprimersi con modi inurbani, con gesti diseducativi o, comunque, non inerenti alle proprie mansioni;
- dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e la Stazione Appaltante;
- prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali.

L'Amministrazione Comunale può pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo in relazione alle particolari caratteristiche del servizio e nei rapporti con l'utenza. La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

Articolo 26 - Controlli

Il Comune potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

Potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati, dei conducenti e degli accompagnatori, il rispetto delle modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale o previste dall'Offerta Tecnica.

Il prestatore del servizio dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio e ai luoghi di loro deposito o sosta.

In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative ecc.), oltre a quanto già previsto dagli articoli precedenti.

Il Comune potrà assistere agli incontri formativi organizzati dall'Impresa aggiudicataria, nonché agli audit annuali per il mantenimento dei certificati dichiarati in sede di gara. Il

Comune potrà altresì chiedere copia dei rapporti di audit rilasciati dagli enti certificatori.

Articolo 27 - Penalità

L'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale. L'Impresa è inoltre tenuta a eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In caso di singole inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato. Inoltre, sono fatte salve eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penalità e ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'Impresa aggiudicataria tramite PEC.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della prima mensilità utile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze o negligenze imputabili all'Appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, risoluzione del contratto, sono:

- a) mancata operatività del personale incaricato quale referente di cui all'art. 14;
- b) mancato rispetto degli itinerari o degli orari previsti dal piano annuale di trasporto elaborato dagli uffici comunali;
- c) assenza dell'accompagnatore;
- d) sostituzione di conducenti o accompagnatori non comunicata preventivamente alla presa in servizio;

- e) mancata presentazione o ritardo ingiustificato nella presentazione della documentazione richiesta dagli uffici comunali;
- f) mancata effettuazione di un percorso;
- g) utilizzo di automezzo non idoneo;
- h) trasporto di utenti superiore a quello consentito per ogni singolo automezzo;
- i) avaria dello stesso automezzo ripetuta per tre volte durante l'anno;
- j) mancata sostituzione autista e/o accompagnatore a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- k) mancata corrispondenza degli automezzi impiegati nel servizio rispetto a quelli indicati in sede di gara (numero, alimentazione, allestimento, ecc.);
- l) mancato pagamento degli stipendi nei termini indicati all'art. 22, lett. k) del presente Capitolato.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la penalità comminata all'Impresa aggiudicataria potrà essere raddoppiata rispetto alla precedente, a discrezione del Comune.

Articolo 28 - Responsabilità verso terzi

L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alla normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso e, infine, al momento della discesa.

Ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile, l'Impresa aggiudicataria è responsabile, integralmente e senza alcuna riserva, eccezione o facoltà di rivalsa nei confronti del Comune di Venezia, esonerando lo stesso da ogni addebito civile o penale, per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero verificarsi, a causa o in occasione dell'esecuzione del servizio, a persone o cose, comprese quelle personali dell'utente trasportato.

A garanzia di quanto sopra, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla Impresa aggiudicataria di produrre, per ogni automezzo:

- 1) polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente, oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia, le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
 - a) massimale annuo non inferiore a € 20.000.000,00 (diecimilioni/00), di cui almeno € 10.000.000,00 per danni a persone;
 - b) rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
 - c) copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
 - d) copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata;
 - e) copertura per danni conseguenti a inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
 - f) copertura per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati;
- 2) polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T./O) di durata annuale, da rinnovare fino alla scadenza dell'appalto, avente, oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia, le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
 - a) la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente che gli utenti stessi siano considerati terzi tra loro, così pure gli utenti e il personale di servizio impiegato dalla Ditta;
 - b) massimale annuo non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
 - c) un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (cinquemilioni/00) per persona per la sezione RCO.
 - d) copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa utenti.

È fatto obbligo alla Ditta di trasmettere in corso di appalto quietanza dei premi assicurativi versati per le coperture assicurative sopra citate.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

La Stazione Appaltante rimane esonerata da qualsiasi responsabilità connessa al servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere anche a una copertura assicurativa che preveda una serie di garanzie nell'ambito della responsabilità civile per i rischi inerenti alla propria attività e nello specifico la RCO (Responsabilità Civile verso tutti i dipendenti prestatori d'opera) per le azioni di rivalsa dell'INAIL, con l'estensione di garanzia al danno biologico e alle malattie professionali anche al lavoro temporaneo e interinale.

Articolo 29 - Risoluzione del contratto

Qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione del contratto.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Impresa aggiudicataria, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa aggiudicataria medesima e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile laddove rilevi taluna delle seguenti casistiche:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa aggiudicataria del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- c) quando l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e in caso di fallimento;
- d) nell'ambito di ciascun anno scolastico, quattro violazioni notificate e sanzionate dello stesso obbligo contrattuale, reiterate e non risolte entro i termini disposti di adempimento, ovvero sei violazioni di ogni altra obbligazione contrattuale notificata e sanzionata;
- e) qualora l'Impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice civile;
- f) reiterata omissione di sorveglianza nei confronti degli alunni utenti del servizio;

- g) qualora l'Impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- h) in caso di cessione del contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 18 del presente Capitolato o in caso di subappalto non autorizzato;
- i) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato (artt. 22 e 23).

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a erogare regolarmente il servizio fino alla data indicata dalla Stazione Appaltante nell'atto con cui comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In caso di mancato rilascio del servizio entro la data fissata, il Comune provvederà a sospendere il pagamento di qualsiasi compenso dovuto all'Impresa aggiudicataria e provvederà all'applicazione di una penale di € 500,00.= per ogni giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

È comunque riconosciuta al Comune la facoltà di chiedere all'Impresa aggiudicataria la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 27 del presente Capitolato.

Articolo 30 - Esecuzione in danno

Qualora l'Impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, il Comune avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi maggiori costi all'Impresa aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Articolo 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. L'Impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7

gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 32 - Protocollo di legalità

L'impresa affidataria accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scaricabile dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/node/583

Articolo 33 – Trattamento dati personali

- 1) L'Impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sottoindicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile") la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") e ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.
- 2) Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.
- 3) Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati

personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

- 4) In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:
- a) effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
 - b) tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
 - c) il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - d) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;
 - f) organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del Capitolato;
 - g) non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
 - h) garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare e assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente appalto;
 - i) tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico.
- 5) Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:
- a.** implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es. vulnerability assessment, penetration test, security assesment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (a esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (a esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento).
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione a ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi, ecc.).
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware.

b. mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

- c.** far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- d.** verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.
- e.** procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. 300/2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- f.** assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;
- g.** assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere a un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss.mm.ii. del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- h.** notificare al Comune, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un *Data breach* (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, comma 3 del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con il Comune, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- i.** predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali *Data breach*, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- l.** astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- m.** avvertire prontamente il Comune, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

- n.** avvisare immediatamente e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;
- o.** predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- p.** mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili.
- 6) Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni. In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE, 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.
- 7) Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il sub-responsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.
- 8) Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:
- a) la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
 - b) il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
 - c) la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

9) Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente a eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o Contratto.

10) Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e a integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 5 del presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Articolo 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

Articoli 35 - Controversie

Per tutte le controversie tra il Comune e l'Impresa aggiudicataria, tanto durante il corso del servizio che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, è competente il Foro di Venezia.

In ogni caso l'Impresa aggiudicataria non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Articolo 36 - Spese di contratto

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Articolo 37 - Disposizioni finali

Il Comune si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano manifestare pretese di sorta, di annullare o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni. Il Comune si

riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.